



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 101 LEGISLATURA N. IX

delibera  
36

DE/DO/TAE Oggetto: L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di  
O NC conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il  
mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola  
Prot. Segr. della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000  
48 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo  
agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità  
Montana dell'Esino-Frasassi

Lunedì 16 gennaio 2012, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,  
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,  
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- PAOLO PETRINI Vicepresidente
- ANTONIO CANZIAN Assessore
- SARA GIANNINI Assessore
- SERENELLA GUARNA MORODER Assessore
- MARCO LUCHETTI Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore
- LUCA MARCONI Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

E' assente:

- SANDRO DONATI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la  
Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca.

Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore: Il Presidente Gian Mario Spacca.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente  
del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VI

**OGGETTO:** L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi.

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal competente ufficio del Servizio Territorio, Ambiente ed Energia, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTO** il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1 lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del dirigente del Servizio Territorio, Ambiente ed Energia e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto Regionale;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

### DELIBERA

1. di approvare le misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi, riportate nell'Allegato 1 al presente atto, del quale forma parte integrante;
2. di disporre la pubblicazione delle misure di cui all'Allegato 1 sul sito web <http://ambiente.regione.marche.it>.

Il Segretario della Giunta

(Dott. Elisa Moroni)

Il Presidente della Giunta

(Dott. Gian Mario Spacca)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa ed atti di riferimento

Il DPR 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, è il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 30 giugno 1997 ha indicato i siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1701 dell'1 agosto 2000 individua nella regione Marche le ZPS, che risultano essere designate formalmente al 7 marzo 2003, data di comunicazione all'Unione Europa da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 2 agosto 2010 riporta il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della Dir. 92/43/CEE, compresa la regione Marche.

Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 19 giugno 2009 contiene l'elenco delle ZPS classificate ai sensi della Dir. 79/409/CEE.

Il DPR 8 settembre 1997, n. 357 è il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

La legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, modificata dalla L.R. n. 16/2010, contiene anche disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000. In particolare l'articolo 24, comma 3 stabilisce le funzioni degli enti di gestione dei siti Natura 2000 individuati nelle Marche, tra cui l'adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui al DPR n. 357/97, mentre i commi 4 e 5 definiscono le procedure di adozione ed approvazione delle stesse misure di conservazione e dei piani di gestione.

Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 ha dettato criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008 contiene le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciali di cui alla Dir. 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Dir. 92/43/CEE, in attuazione delle previsioni del DM 17 ottobre 2007.

Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 22 gennaio 2009 ha modificato il DM 17 ottobre 2007.

La DGR n. 1036 del 22 giugno 2009, in ottemperanza alle previsioni del DM 22 gennaio 2009, ha modificato ed integrato la DGR n. 1471/2008, adeguando le misure di conservazione generali per le ZPS ed i SIC individuati nelle Marche.

La deliberazione amministrativa del 2 febbraio 2010, n. 153 contiene il Programma di Sviluppo Rurale Marche 2007/2013 in attuazione del reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio.

La DGR n. 490 del 4 aprile 2011 ha approvato le disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 relative agli Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità.

Il Decreto del dirigente del Servizio Agricoltura, forestazione e pesca n. 113/AFP del 7 aprile 2011 ha approvato il bando per la presentazione dei progetti di massima per gli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità.

La delibera del Consiglio comunitario n. 9 del 20 aprile 2011 della Comunità montana dell'Esino-Frasassi Ambito 3 ha adottato in via preliminare le misure di conservazione denominate "Azioni per la conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale

*de*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VI

Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse” per il territorio del Parco ricadente all'interno di SIC e ZPS del territorio delle Marche.

La delibera del Consiglio comunitario n. 21 del 22 novembre 2011 della Comunità montana dell'Esino-Frasassi Ambito 3 ha adottato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 6/2007, le misure di conservazione sopra richiamate.

La nota n. 227/P del 13 gennaio 2012 della Comunità Montana Ambito 3 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione della sopra citata delibera della Comunità montana n. 21 del 22 novembre 2011.

### Motivazione

La Regione Marche, in ottemperanza a quanto disposto dai decreti ministeriali 17 ottobre 2007 e 22 gennaio 2009, ha adottato rispettivamente le DGR n. 1471/2008 e n. 1036/2009, contenenti le misure di conservazione generali da applicarsi ai siti Natura 2000 individuati nelle Marche.

Lo stesso Ente, in fase di applicazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Marche 2007/2013, ha inteso valorizzare le sinergie derivanti dal coordinamento delle attività dei settori dell'Agricoltura e dell'Ambiente, migliorando l'efficienza degli interventi afferenti alle misure dell'Asse I e II del PSR, attraverso la definizione di Accordi agroambientali d'area finalizzati alla tutela della biodiversità.

In linea generale gli Accordi agroambientali d'area rappresentano uno strumento innovativo nel quadro della programmazione degli interventi di sviluppo rurale e promuovono un insieme di misure convergenti verso un comune obiettivo che può essere la difesa del suolo, la tutela delle acque, il recupero del paesaggio rurale, la tutela della biodiversità.

L'Accordo è costituito dall'insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli di un limitato territorio a fronte di compensazioni effettuate a valere sulle misure agroambientali del PSR, attivabili nell'ambito dello stesso Accordo.

Nel caso in questione il soggetto promotore dell'Accordo, rappresentato dagli organismi di gestione dei siti Natura 2000 individuati nelle Marche (enti di gestione delle Aree naturali protette, Province, Comunità montane), svolge il ruolo di animatore e di capofila per il gruppo dei beneficiari, presenta il progetto di massima e i progetti definitivi dei singoli beneficiari, infine costituisce il riferimento dell'Autorità di gestione per le verifiche dello stato di attuazione dell'Accordo.

L'area oggetto dell'Accordo è riferita ad un'unica porzione di territorio, senza soluzione di continuità ed è costituita da oltre il 50% del territorio ricadente in area Natura 2000. Le misure del PSR attivabili nell'ambito degli Accordi sono misure aziendali (2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6) e misure di sistema (1.1.1, 1.2.5).

In particolare, al fine di accedere ai benefici previsti dalla misura 2.1.3 *Indennità Natura 2000* da parte degli imprenditori agricoli ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 individuati nelle Marche, devono essere rispettate, da parte degli stessi beneficiari, misure di conservazione dei siti Natura 2000 aggiuntive rispetto a quelle già vigenti e derivanti dalle citate DGR n. 1471/2008 e n. 1036/2009.

Per questo è necessario definire idonee misure di conservazione degli habitat e delle specie animali presenti nei siti Natura 2000 coinvolti nell'Accordo, secondo le competenze e le procedure previste dall'articolo 24 della L.R. n. 6/2007.

A tale scopo la Comunità Montana dell'Esino-Frasassi Ambito 3, in qualità di soggetto gestore dei siti Natura 2000 coinvolti nell'Accordo di cui la Comunità Montana è ente capofila, ha adottato in via provvisoria, con deliberazione n. 9 del 20 aprile 2011 del Consiglio comunitario ed ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n. 6/2007, le misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VI

Natura 2000 connesse.

Le suddette misure, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n. 6/2007, sono state depositate per trenta giorni presso la sede della Comunità montana proponente e quella degli enti locali interessati e dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 77 del 15 settembre 2011, nonché nel sito internet istituzionale della Regione e del Parco.

Preso atto che nel periodo di deposito di trenta giorni non sono giunte osservazioni, il Consiglio comunitario della Comunità montana Ambito 3 ha approvato la deliberazione n. 21 del 22 novembre 2011, con la quale ha adottato in via definitiva le "misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse".

La comunicazione dell'adozione definitiva delle misure di conservazione sopra richiamate, con la richiesta di approvazione da parte della Regione Marche, è avvenuta con nota n. 113 del 10 gennaio 2012.

Con la citata nota n. 227/P del 13 gennaio 2012 la Comunità montana dell'Esino-Frasassi ha fornito i seguenti chiarimenti in ordine all'applicazione della deliberazione n. 21 del 22 novembre 2011:

*Per Aree Natura 2000 "connesse" si intendono quelle Aree che pur debordando in parte dal confine del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi, sono inserite nel perimetro dell'Accordo Agro-Ambientale d'Area e quindi sono assoggettate alle Misure di Conservazione adottate in via definitiva con la Delibera di Consiglio n. 21 del 22 novembre 2011.*

*La dizione "nel parco Gola della Rossa e di Frasassi" si riferisce solo a quelle porzioni di territorio del Parco che risultano inserite nell'Accordo agroambientale d'area.*

Ciò premesso, ritenendo le misure proposte coerenti con gli obiettivi di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali per cui i relativi siti Natura 2000 sono stati individuati, inoltre ritenendo tali proposte compatibili con le misure generali contenute nelle DGR n. 1471/2008 e n. 1036/2009, si propone alla Giunta regionale l'adozione di quanto indicato nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento

(Giancarlo Incini)

**P.F. SISTEMA DELLE AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE  
ED EDUCAZIONE AMBIENTALE**

VISTO

Il dirigente

(Dr. Alfredo Fermanelli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VI

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO, AMBIENTE ED  
ENERGIA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente  
(Arch. Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 3 di Allegato che ne formano parte integrante.

Il Segretario della Giunta  
(Dott. Elisa Moroni)

V



**ALLEGATO 1**

**AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 6210 E 6510 E PER IL MANTENIMENTO DELL'AVIFAUNA NEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI E NELLE AREE NATURA 2000 CONNESSE.**

**1) Misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000**

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.
- b) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp. pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono.
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
  - 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;



2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

**2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato**

- a) Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, a sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.
- b) Trebbiatura dei cereali autunno-vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- c) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/78/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri

di





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VI

ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

di